

DELIBERAZIONE 24 SETTEMBRE 2024

376/2024/R/GAS

**RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
E MISURA DEL GAS, PER GLI ANNI DAL 2015 AL 2023**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1309^a riunione del 24 settembre 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge del 14 novembre 1995, n. 481/95, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, recante Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi, come successivamente modificati e integrati (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019", in vigore dall'1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione 775/2016/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG 2014-2019);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025", approvata con la deliberazione 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell’Autorità 1 aprile 2020, 107/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 107/2020/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2022, 269/2022/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 269/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 737/2022/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, in vigore dall’1 gennaio 2023, approvata con la deliberazione 737/2022/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell’Autorità 12 ottobre 2023, 1/2023 (di seguito: determinazione 1/2023 DINE).

CONSIDERATO CHE:

- con le *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, l’Autorità ha introdotto obblighi di messa in servizio degli *smart meter* del gas che comportano la sostituzione massiva dei contatori tradizionali in esercizio con misuratori di nuova generazione;
- come riportato nella parte di motivazione della deliberazione 570/2019/R/GAS, l’Autorità ha ritenuto opportuno valutare l’ipotesi di riconoscere, in via straordinaria e tenuto conto delle specificità connesse a tecnologie innovative utilizzate, i costi residui non ammortizzati degli *smart meter*, installati nella prima fase di *roll out* prevista dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, che si è reso necessario dismettere anticipatamente rispetto al termine della vita utile;
- nella parte di motivazione della deliberazione 269/2022/R/GAS, in coerenza con quanto preannunciato con la deliberazione 570/2019/R/GAS, l’Autorità ha previsto che le modalità di riconoscimento dei suddetti costi siano definite nell’ambito del procedimento di aggiornamento *infra-periodo* della regolazione tariffaria per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni 2023-2025, valutando tali misure unitamente alla possibile sterilizzazione di eventuali margini che le imprese hanno potuto conseguire grazie all’applicazione di riconoscimenti sulla base anche di *costi standard*;
- con la deliberazione 737/2022/R/GAS, l’Autorità, tra l’altro, ha previsto:
 - di riconoscere il valore residuo degli *smart meter* già dismessi o che saranno dismessi in futuro anticipatamente rispetto al termine della vita utile regolatoria, circoscrivendo tale intervento di riconoscimento agli *smart meter* entrati in esercizio negli anni dal 2012 al 2018, dismessi anticipatamente rispetto al termine della vita utile, purché tali dismissioni siano riferite ad apparati prodotti fino all’anno 2016;

- di riconoscere il valore residuo degli *smart meter*, in caso di dismissione anticipata, nei limiti del *costo standard* previsto per l'anno di installazione del gruppo di misura dismesso, opportunamente rivalutato all'anno di dismissione;
- che il riconoscimento del valore residuo dei suddetti *smart meter* di classe minore o uguale G6, entrati in esercizio negli anni 2012-2018, sia posto pari alle quote di ammortamento residue fino a 15 anni di vita, nella misura massima individuata dal *costo standard*, opportunamente rivalutate all'anno di dismissione;
- di adottare modalità operative coerenti con le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, lettera c), della RTDG relative all'aggiornamento della componente $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$, che escludono le dismissioni di gruppi di misura convenzionali sostituiti con gruppi di misura elettronici ai sensi delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, dal computo del tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e completamento della vita utile regolatoria dei cespiti.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 55 della RTDG prevede che, ai fini dell'aggiornamento della componente $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$, di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), della RTDG, non vengano, tra l'altro, portati in detrazione gli ammortamenti delle dismissioni relative ai gruppi di misura elettronici di classe minore o uguale a G6, installati ai sensi delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* negli anni dal 2012 al 2018, purché con anno di fabbricazione non successivo al 2016, e dismessi nell'anno $t-1$, secondo le disposizioni di cui all'articolo 57 della medesima RTDG;
- l'articolo 57, comma 4, della RTDG prevede che, ai fini dell'aggiornamento della quota parte della componente a copertura degli ammortamenti, il riconoscimento del valore residuo dei gruppi di misura di classe minore o uguale a G6, conformi ai requisiti previsti dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, dismessi anticipatamente rispetto al termine della vita utile, è posto:
 - a) pari a zero, laddove ricorra una delle seguenti condizioni:
 - i. il gruppo di misura dismesso sia stato installato successivamente al 31 dicembre 2018;
 - ii. il gruppo di misura dismesso sia stato fabbricato successivamente al 31 dicembre 2016;
 - b) pari alle quote di ammortamento residue fino a 15 anni di vita utile, in tutti gli altri casi.

CONSIDERATO CHE:

- con la Determinazione 1/2023 DINE, in esecuzione del mandato previsto all'articolo 3 della deliberazione 737/2022/R/GAS:
 - sono state adottate soluzioni operative per il calcolo degli ammortamenti da riconoscere ai sensi dell'articolo 57, comma 4, della RTDG coerenti con i criteri utilizzati per il trattamento delle dismissioni ai fini della determinazione del capitale investito netto, come illustrati nella *Guida al calcolo delle tariffe di riferimento* resa disponibile in allegato alla deliberazione 367/2014/R/GAS, e che consentano di minimizzare gli oneri amministrativi per la gestione delle modifiche nell'ambito delle raccolte dati organizzate ai fini tariffari;
 - sono state definite le modalità di determinazione del valore residuo degli *smart meter* di classe minore o uguale a G6, installati entro il 31 dicembre 2018, con anno di fabbricazione non successivo al 2016, dismessi anticipatamente rispetto al termine della vita utile ai fini tariffari, nei limiti del costo *standard* previsto per l'anno di installazione del misuratore dismesso;
 - è stata modificata la raccolta dati telematica RAB GAS, introducendo due nuove categorie di cespiti denominate rispettivamente “*di cui G4 disinstallati*” e “*di cui G6 disinstallati*”, al fine di consentire alle imprese di indicare il *di cui* delle dismissioni degli *smart meter* di cui al precedente punto;
 - è stata predisposta una nuova fase di acquisizione dei dati per gli anni dati dal 2012 al 2022, tramite una sessione straordinaria della raccolta dati RAB GAS che si è aperta in data 1 luglio 2024 e chiusa in data 29 luglio 2024;
- nell'ambito della nuova fase di acquisizione dei dati, 47 imprese risultano aver dichiarato dismissioni di *smart meter* di classe minore o uguale a G6, installati entro il 31 dicembre 2018, con anno di fabbricazione non successivo al 2016; tali dismissioni risultano effettuate a partire dall'anno 2014, con riconoscimenti a valere sulle tariffe per gli anni 2015 e seguenti.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alle località 377-NAPOLI (NA) e 395 - TORRE ANNUNZIATA (NA), servite dall'impresa distributrice 22668 – 2i RETE GAS SPA e appartenenti all'ATEM Napoli 1, sono stati riscontrati errori materiali in relazione al riconoscimento delle componenti tariffarie relative al servizio di distribuzione in gestione d'ambito, per l'anno tariffe 2022;
- con riferimento alle località alle località 10835 - MILANO (MI), 10833 - CORSICO (MI) e 10883 – CORSICO (MI), servite dall'impresa distributrice 1247 – UNARETI SPA e appartenenti all'ATEM Milano 1, sono stati riscontrati errori materiali in relazione al riconoscimento delle componenti tariffarie relative

al servizio di distribuzione in gestione d'ambito, per gli anni tariffe 2022 e 2023, con impatti rispettivamente per l'anno tariffe 2022 e per l'anno tariffe 2023, con riferimento alla località 10835 – MILANO (MI), per l'anno tariffe 2022 con riferimento alla località 10833 - CORSICO (MI) e per l'anno tariffe 2023 con riferimento alla località 10883 - CORSICO (MI);

- con riferimento alla località 10551 - LARCIANO, servita dall'impresa distributrice 791 - TOSCANA ENERGIA, sono stati riscontrati errori materiali nella determinazione dei costi operativi riconosciuti relativi al servizio di distribuzione per l'anno tariffe 2019, di cui alla deliberazione 107/2020/R/GAS.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rideterminare i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni dal 2015 al 2023 secondo le modalità operative indicate nella determinazione 1/2023 DINE e sulla base delle informazioni acquisite nell'ambito della sessione straordinaria della raccolta dati RAB GAS che si è chiusa in data 29 luglio 2024.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento alle località 377-NAPOLI (NA) e 395 - TORRE ANNUNZIATA (NA), servite dall'impresa distributrice 22668 – 2i RETE GAS SPA e appartenenti all'ATEM Napoli 1, correggere gli errori materiali riscontrati in relazione al riconoscimento delle componenti tariffarie relative al servizio di distribuzione in gestione d'ambito, per l'anno tariffe 2022;
- con riferimento alle località alle località 10835 - MILANO (MI), 10833 - CORSICO (MI) e 10883 – CORSICO (MI), servite dall'impresa distributrice 1247 – UNARETI SPA e appartenenti all'ATEM Milano 1, correggere gli errori materiali riscontrati in relazione al riconoscimento delle componenti tariffarie relative al servizio di distribuzione in gestione d'ambito, rispettivamente per gli anni tariffe 2022 e 2023, rideterminando le tariffe per gli anni 2022 e 2023, con riferimento alla località 10835 – MILANO (MI), per l'anno 2022 con riferimento alla località 10833 - CORSICO (MI) e per l'anno 2023 con riferimento alla località 10883 - CORSICO (MI);
- con riferimento alla località 10551 - LARCIANO, servita dall'impresa distributrice 791 - TOSCANA ENERGIA, procedere alla correzione degli errori materiali riscontrati nella determinazione dei costi operativi riconosciuti relativi al servizio di distribuzione per l'anno tariffe 2019, di cui alla deliberazione 107/2020/R/GAS

DELIBERA

1. di rideterminare i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni dal 2015 al 2023, come riportati rispettivamente nelle Tablelle da 1 a 9c, allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

24 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini